



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

CALCIO



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento stabilisce le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D.lgs. n. 198/2006 relativo ai Tesserati, specialmente se minori, all'interno dell'Associazione sportiva dilettantistica Oratorio San Gaetano (di seguito semplicemente denominata ASD OSG).
2. Il diritto fondamentale dei Tesserati è essere trattati con rispetto e dignità, garantendo la protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D.lgs. n. 198/2006. Questa tutela è estesa indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, status finanziario, origine, capacità fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati è di primaria importanza e prevale sul risultato sportivo. ASD OSG si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi e convenzioni.
3. Il presente documento costituisce il complesso delle Linee Guida e dei Principi ai quali ASD OSG e tutti i suoi Tesserati, collaboratori a vario titolo, genitori e familiari dei Tesserati sono tenuti a adeguarsi al fine di perseguire:
 - a. la promozione dei diritti precedentemente menzionati;



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specialmente dei minori, assicurando l'uguaglianza, l'equità e valorizzando le diversità;
- c. la consapevolezza dei Tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;
- d. l'identificazione e l'implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte di ASD OSG, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIGC, al fine di ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori;
- e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenza e discriminazione, garantendo la protezione dei segnalanti;
- f. l'informazione dei Tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione;
- g. la partecipazione dell'Associazione e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;
- h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia di ASD OSG.
- i. Il presente documento aderisce alle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché al "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIGC e alle relative Linee Guida.

Art. 2 – Campo di applicazione

Sono tenuti al rispetto del presente documento i seguenti soggetti:

1. I tesserati e licenziati FIGC, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso ASD OSG;
2. Tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto di ASD OSG;
3. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con ASD OSG.

Art. 3 – Norme di condotta e principi

I soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:

Version: 1.0	Date: 17/12/2024	Pagina 3 di 12
--------------	------------------	----------------



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

1. Garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, delle dignità e dell'integrità personale, predisponendo turni di allenamento e partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti;
2. Assicurare a ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altra caratteristica; a tal fine, prevedendo la presenza di tecnici e/o dirigenti, chiedendo l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio e organizzando incontri formativi.
3. Garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni: ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo, programmando per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.
4. Prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori, creando occasioni di incontro per sensibilizzare e segnalare eventuali criticità.
5. Segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati.
6. Rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione e/o il Safeguarding Office della FIGC nel caso sospetti o rilevi condotte non conformi ai criteri del presente documento.
7. Ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per gli atleti minorenni qualora si programmino allenamenti individuali; in ogni caso informare i genitori o tutori legali nel caso di allenamenti in orari non abitualmente frequentati.
8. Pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati: valutare attentamente le modalità con cui tecnici e dirigenti possono entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti e individuando soluzioni logistiche volte ad evitare situazioni di disagio in occasione di trasferte/spostamenti.
9. Prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo, mediante l'organizzazione di appositi incontri.
10. Informare i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona; ad



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

esempio, organizzando riunioni che coinvolgano atleti e genitori così da illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, l'educazione sportiva perseguita e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

11. Rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- a. affissione presso la sede del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
- b. affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- c. comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
- d. comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIGC;
- e. informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

Art. 4 – Protezione dei minori.

L'associazione è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 5 - Uso degli spazi dell'Associazione

1. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete di ASD OSG. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
2. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, è altresì consentito il soccorso da parte di un tecnico



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. Eventuali porte (es: spogliatoi, aule...) dovranno rimanere aperte e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art. 6 – Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, ASD OSG nominerà entro il 31/12/2024, come richiesto anche dall'articolo 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021 il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni. Tale nomina sarà comunicata alla FIGC entro il 31/12/2024 e al momento dell'affiliazione o della ri-affiliazione. Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;
 - b. non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
2. La nomina del Responsabile viene resa pubblica all'interno dell'associazione (attraverso affissione nella sede e pubblicazione sulla homepage del sito, se disponibile), e inserita nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.
 3. Il mandato del Responsabile dura 1 anno e viene automaticamente rinnovato, salvo disdetta e/o revoca.
 4. In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, l'associazione ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.
 5. La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo competente dell'associazione. Il Safeguarding Office della FIGC viene informato tempestivamente della revoca e dei motivi. L'associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto precedente.
 6. Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:
 - a. Sorvegliare l'applicazione corretta del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati all'interno



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- dell'associazione, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- b. Adottare iniziative, anche di carattere urgente, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nell'associazione, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione ritenute opportune;
 - c. Segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;
 - d. Rispettare gli obblighi di riservatezza come previsto dall'articolo 9 del "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni";
 - e. Proporre all'organo competente dell'associazione eventuali aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze dell'associazione;
 - f. Valutare periodicamente l'efficacia dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
 - g. Partecipare agli eventi formativi organizzati dalla FIGC.

Art. 7 – Obbligo di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'associazione e/o il Safeguarding Office della FIGC.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni di ASD OSG e/o il Safeguarding Office della FIGC compilando apposito FORM: <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/> (presente sul sito federale).

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche con il supporto del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna a diffondere ampiamente il presente documento e il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni (vedi Allegato A "CODICE DI CONDOTTA") tra i propri Tesserati e i volontari coinvolti nell'attività sportiva, in qualsiasi ruolo o funzione. Le succitate parti impegnano inoltre a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali normative, a svolgere verifiche su ogni segnalazione di violazione e a



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

condividere materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento sarà pubblicato sul sito web dell'associazione, e/o affisso presso le strutture principali sede di allenamenti e gare, e sarà portato a conoscenza di tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con la Società. Qualsiasi violazione delle disposizioni sarà sanzionata con adeguate misure disciplinari o contrattuali.

Art. 9 – Segnalazione dei comportamenti lesivi

- 1 In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione via posta elettronica all'indirizzo safeguarding.sport@oratorium.it
- 2 In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office Federale compilando apposito FORM: <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/> (presente sul sito federale).
- 3 In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
- 4 L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - a. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

Art. 10 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - f. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
- Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Competenti a decidere sulle sanzioni da comminare sono il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni unitamente al Consiglio Direttivo dell'ASD OSG.
4. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 11 - Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello comportano eventuali sanzioni che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- 1.1 richiamo verbale per mancanze lievi;



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- 1.2 ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
- 1.3 multa in misura non eccedente l'importo del 40% della retribuzione mensile;
- 1.4 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- 1.5 risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto, si chiariscono i punti da 1.1 a 1.5:
 - 2.1 incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - 2.2 incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante la stagione, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
 - 2.3 incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo del 50% della normale retribuzione mensile il collaboratore che risulti recidivo, durante la stagione, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - 2.3.1 l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - 2.3.2 l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - 2.3.3 la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'indennità del segnalante;
 - 2.3.4 la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- 2.4 incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante la stagione, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo del 40% della normale retribuzione mensile e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- 2.5 incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 12 - Sanzioni nei confronti dei volontari e degli atleti e/o dei genitori e/o dei parenti

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - 1.1 richiamo verbale per mancanze lievi;
 - 1.2 ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
 - 1.3 allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo di 15 giorni nei casi di almeno 2 ammonizioni scritte nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
 - 1.4 allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo di 3 mesi nei casi di ammonizioni scritte oltre la seconda nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
 - 1.5 rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Nei confronti degli atleti e/o dei genitori degli atleti e/o dei parenti degli atleti dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - CALCIO

- 2.1 richiamo verbale per mancanze lievi;
- 2.2 ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
- 2.3 allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo di 15 giorni nei casi di almeno 2 ammonizioni scritte nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
- 2.4 allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo di 6 mesi nei casi di ammonizioni scritte oltre la seconda nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10.1;
- 2.5 allontanamento definitivo dalle strutture di allenamento e gara in caso di violazioni gravi.
3. Ai fini dei precedenti punti 1 e 2 dell'articolo 12 si rimanda al punto 2 dell'articolo 11 "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti" per le specifiche descrittive delle sanzioni

Art. 13 – Norme finali

Come previsto dall'Art. 2 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati", il presente documento viene revisionato dal Consiglio Direttivo dell'associazione con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali integrazioni alle normative della FIGC.

Documenti correlati:

- All. A - CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Per ASD OSG
Il Presidente
Mattia Brusati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti Dell'art.3 C2 D.lgs. 391/1993